

Allegato A
alla Delibera n.184 del 15 Aprile 2023

Linee guida Esame di Stato

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LIGURIA

In applicazione L.84/93, DPR n.328/ 2001 e delle Linee di Indirizzo per gli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista

Premessa

La legge n.84 del marzo 93 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale” all'art.1 viene definita la professione di assistente sociale e precisamente:

1. l'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico- formative;
2. l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali;
3. la professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato;
4. nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

L'esame di Stato, rappresenta la verifica dei requisiti per l'esercizio della professione e richiede una preparazione e un approccio allo studio specifici. Il suo superamento consente, infatti l'iscrizione all'Albo Professionale della Regione in cui si è residenti e/o si lavora, e conferisce lo *status* di professionista

All'esame di Stato sezione A possono accedere coloro che sono in possesso della Laurea Magistrale LM87 (Servizio sociale e politiche sociali) mentre per la sezione B occorre aver conseguito la Laurea Triennale L39 (Servizio sociale).

Per l'elaborazione delle prove dell'Esame di Stato occorre fare riferimento alle attività professionali indicate dal DPR n. 328 del 5 giugno 2001.

Le attività previste per i professionisti che esercitano in rapporto di lavoro subordinato o in forma autonoma, iscritti nella sezione A, sono definite ai sensi dell'art. 21, comma 2 del succitato decreto così come quelle degli assistenti sociali iscritti alla sezione B.

Modalità e svolgimento delle prove sono definite dall'art. 22 della L. 328/2001 per i candidati all'Albo A ed all'articolo 23 per i candidati all'Albo B.

Rispetto alle modalità di valutazione delle prove si richiamano integralmente le Linee di Indirizzo per gli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista (Delibera CNOAS n.96 del 30.04.2022) reperibili sul sito internet istituzionale del CROAS Liguria nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Individuazione dei commissari

Come previsto nelle citate Linee di indirizzo, il CROAS Liguria per individuare i commissari da proporre al Ministero competente bandisce un avviso pubblico attraverso le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito dell'avviso e del modulo di domanda;
- newsletter agli iscritti.

Il CROAS Liguria nella fase successiva provvede a:

- raccolta delle domande (all.B parte integrante del documento);
- istruttoria delle domande rispetto ai requisiti dei candidati;
- eventuale organizzazione di seminari di approfondimento;
- invio dei nominativi dei commissari selezionati.

Requisiti per l'accesso alla selezione dei commissari

Gli assistenti sociali potranno partecipare se in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritti alla sezione A dell'albo professionale;
2. essere in possesso sia della Laurea Magistrale in Servizio Sociale LM 87 (o titoli equipollenti) sia della Laurea Triennale in Servizio sociale L39 (o titoli equipollenti);
3. Non essere consiglieri nazionali o regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
4. esercitare la professione da almeno cinque anni;
5. Non aver svolto il ruolo di commissario nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda (Il ruolo di supplente, se non si viene convocati per nessuna prova, non impedisce la presentazione della domanda);
6. non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina nei 5 anni precedenti;
7. non aver riportato condanne penali;
8. essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
9. Aver assolto all'obbligo formativo nei trienni precedenti a quello in cui si presenta la domanda;
10. impegnarsi a partecipare agli eventuali incontri preparatori e di verifica previsti;
11. impegnarsi a presentare le griglie di valutazione a conclusione di ogni sessione d'esame.

Il CROAS Liguria predisporrà una graduatoria per procedere alla nomina degli iscritti.

Ai fini della costituzione della graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Anni di effettivo esercizio della Professione : 0,50 pt ad anno
- Altri incarichi professionali di servizio sociale (dirigenza di servizi sociali, coordinamento di personale, supervisione professionale, partecipazione di commissioni di pertinenza del servizio sociale, ecc.): 3 pt;
- Master, Corsi di Perfezionamento e altri corsi post Lauream inerenti la Professione: 3 pt a corso;
- Eventuale Supervisione di tirocini: 2 pt per esperienza;
- Docenze in discipline di Servizio Sociale: 2 pt a corso;
- Laboratori ed attività didattiche generali (es. corsi OSS, ecc...): 1 pt a corso;
- Pubblicazioni di saggi, articoli e testi, manuali, monografie sul Servizio Sociale : 2 pt a pubblicazione

Come previsto dalle Linee di indirizzo del CNOAS, a sostegno della funzione di commissario il CROAS Liguria a seguito selezione dei candidati idonei all'invio all'Università dei nominativi per il ruolo dei Commissari titolari e supplenti, potrà promuovere eventuali iniziative finalizzate ad armonizzare lo svolgimento delle prove, attraverso la condivisione con questi obiettivi e criteri

omogenei e coerenti la valutazione delle conoscenze e competenze necessarie al professionista assistente sociale.

Alla conclusione delle sessioni d'esame potranno essere programmati incontri con i commissari ed eventualmente con l'Università, per la valutazione complessiva delle prove.

Si fa inoltre presente che ciascun professionista iscritto all'Albo, qualora si trovi in condizione di lavoratore dipendente, deve richiedere espressa autorizzazione all'ente di appartenenza.